Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 9 maggio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. **1704**.

Modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visti gli articoli 30 e seguenti del detto trattato;

Visto l'art. 1, lett. *c*), della legge 13 luglio 1965, numero 871, che conferisce al Governo la delega ad emanare per tutta la durata della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea le norme necessarie per attuare le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ed in particolare le direttive del Consiglio della stessa Comunità adottate il 2 febbraio 1959;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico della energia nucleare;

Vista la direttiva adottata dal Consiglio della Comunità europea dell'energia atomica il 2 febbraio 1959;

Ritenuta la necessità di dare integrale attuazione agli articoli 30 e seguenti del Trattato Euratom e alle norme fissate dalla succitata direttiva;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per i trasporti e aviazione civile, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile e per la sanità.

Decreta:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dai seguenti:

« E' parimenti soggetto all'obbligo della denunzia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di cinque giorni, chi detiene materie radioattive in quantità tali che la radioattività totale all'atto della denunzia ecceda i valori di quantità totale di radioattività o di peso determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e fissati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto 13 febbraio 1964, n. 185. Qualora le materie radioattive siano detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica, il competente direttore è tenuto ad effettuare la denunzia anche al Ministero della pubblica istruzione.

Restano ferme le disposizioni sulla protezione sanitaria della popolazione contenute nel capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 ».

Art. 2.

L'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

« Il trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantità e delle materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi, autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la marina mercantile.

Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli trasporti occasionali di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che non ecceda i valori che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. In tali casi, prima della esecuzione del trasporto, deve esserne data comunicazione

al prefetto e al medico provinciale delle Province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.

Singoli trasporti di materie fissili speciali, in qualsiasi quantità, e di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda il limite fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro interessato.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti non esimono il vettore dalla osservanza delle vigenti norme sulla disciplina dei trasporti.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea della energia atomica.

Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive di cui al comma precedente, il trasporto delle dette materie deve essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della marina mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche delle norme di protezione sanitaria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che risultino applicabili ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

« Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'impiego degli isotopi radioattivi, quando la quantità di radioattività che si intende utilizzare è pari o superiore ai valori di quantità totale di radioattività o di peso che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è sottoposto all'autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per gli usi industriali; dallo stesso Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'agricoltura e le foreste per gli usi agricoli, con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione per gli usi didattici e con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità per gli usi diagnostici, terapeutici e sperimentali clinico-sanitari ».

Art. 4.

All'art. 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è aggiunto il seguente comma:

« Chiunque ometta di effettuare la denunzia prescritta dal secondo comma dell'art. 5 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 ».

Art. 5.

Fino a quando non saranno stati emanati i decreti del Ministro per l'industria e il commercio previsti nei precedenti articoli 1, 2 e 3, continua a essere applicata la disciplina prescritta all'atto della entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI — TAVIANI — REALE — JERVOLINO — DELLE FAVE — SPAGNOLLI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei Conti, addì 3 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 257.

Organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, n. 2 e l'art. 2 della legge 14 luglio 1965, n. 901, che delegano il Governo ad emanare decreti aventi valore di legge per l'organizzazione degli Enti di sviluppo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:

Decreta:

Art. 1.

Natura e funzioni degli Enti di sviluppo

L'Ente per la colonizzazione del Delta padano, l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, l'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, l'Opera per la valorizzazione della Sila, la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti, trasformati in Enti di sviluppo con la legge 14 luglio 1965, n. 901, sono persone giuridiche di diritto pubblico ed assolvono i compiti ad essi demandati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, nonchè dalle altre disposizioni di legge.

Essi assumono, rispettivamente, le seguenti denominazioni: Ente Delta padano, ente di sviluppo; Ente Maremma, Ente di sviluppo in Toscana e Lazio; Ente Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo; Etfas, Ente di

sviluppo in Sardegna; Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria; Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise; Ente di sviluppo in Campania.

I predetti Enti di sviluppo sono sottoposti alla vigilanza ed alla tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne coordina l'attività.

La Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa è fusa nell'Etfas; la Sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila è fusa nell'Opera Sila. All'Etfas ed all'Opera predetti sono trasferiti le attività e passività, i compiti, i diritti e le obbligazioni, nonchè il personale appartenente alle predette Sezioni.

Sono delegate alla Regione sarda le funzioni amministrative che la legge 14 luglio 1965, n. 901, demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, relativamente al territorio della Sardegna, salvo quelle concernenti l'amministrazione del personale. Le funzioni delegate sono esercitate secondo le direttive fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per tutto il territorio nazionale.

L'Etfas, ferme le attribuzioni di cui al primo comma, svolgerà tutti i compiti che verranno ad esso attribuiti dalla Regione sarda nell'ambito della propria competenza, sotto le direttive e la vigilanza dei competenti organi regionali.

Le somme destinate annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'Etfas saranno ad esso assegnate previo parere del Presidente della Giunta regionale.

Art. 2.

Organi dell'Ente

Sono organi degli Enti:

il presidente;

il Consiglio di amministrazione;

i Comitati esecutivi;

il Collegio dei sindaci.

Art. 3.

Presidenza

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e i Comitati esecutivi, ne attua le deliberazioni, provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Ente e sovraintende alla gestione dell'Ente stesso.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei vice presidenti di cui al successivo art. 4. La sostituzione è disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti consiglieri:

a) nove elementi rappresentativi dei coltivatori diretti, cinque degli agricoltori, compresi i concedenti a mezzadria ed a colonia parziaria, e cinque dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su terne di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative;

b) quattro presidenti di cooperative agricole aventi sede nel territorio di competenza dell'Ente;

c) sei funzionari dello Stato designati, rispettivamente, dai Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze e per la sanità;

d) gli ispettori compartimentali dell'agricoltura e quelli regionali delle foreste competenti per territorio;

e) un funzionario della Cassa per il Mezzogiorno per gli Enti che operano nei territori indicati dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, designato dal Presidente della Cassa per il Mezzogiorno;

f) due presidenti di Consorzi di bonifica, i cui comprensori ricadano in tutto od in parte nei territori in cui opera l'Ente;

g) quattro tecnici agricoli ed esperti particolarmente qualificati;

h) due rappresentanti del personale dell'Ente eletti in separate assemblee del personale direttivo e del restante personale, convocate dall'Ente.

Fanno, inoltre, parte dei Consigli di amministrazione: dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, un rappresentante dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania; dell'Etfas, un rappresentante dell'Ente autonomo del Flumendosa; dell'Ente Maremma, un rappresentante dell'Ente Irrigazione della Val di Chiana e delle Valli Aretine contermini.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste possono essere nominati fra i consiglieri di amministrazione non più di due vice-presidenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per oltre tre adunanze consecutive, possono essere sostituiti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti; in caso di parità, la maggioranza è determinata dal voto del presidente.

Per l'Etfas, il presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono proposti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con il Presidente della Giunta regionale sarda.

Art. 5.

Competenza del Consiglio

Sono di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, e debbono essere sottoposte all'approvazione ministeriale le delibere riguardanti:

a) il regolamento di amministrazione e contabilità;

b) il regolamento organico del personale dell'Ente;

c) il bilancio di previsione e le variazioni che occorra portare ad esso, durante il corso dell'esercizio;

d) il conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale;

e) le domande di concessione per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche;

f) gli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;

g) l'accensione e la cancellazione di ipoteche;

h) lo stare e il resistere in giudizio e le transazioni;

i) le convenzioni con istituti di credito, comprese quelle per stipulazione di mutui, operazioni di sconto e di cessione di annualità;

l) la costituzione di società o di associazioni e la partecipazione ad esse;

m) le domande di concessione di acqua;

n) le accettazioni di eredità, di donazioni e di legati disposti a favore dell'Ente;

o) l'eventuale istituzione di Commissioni consultive;

p) i programmi per l'attuazione dei compiti indicati dall'art. 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230, degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 e dall'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

q) i piani e programmi di valorizzazione delle zone delimitate, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948;

r) i piani e programmi di valorizzazione per specifici comprensori delle zone delimitate, anche se non collegati ai piani precedenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

s) i programmi per gli interventi, nei territori di competenza, in specifici settori produttivi, previsti dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901, indipendentemente dai piani di valorizzazione;

t) i programmi per l'attuazione degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, nonchè i programmi necessari per la realizzazione dei compiti specificatamente demandati agli Enti;

u) le convenzioni con Enti pubblici operanti in agricoltura per l'affidamento di determinate attività, con l'indicazione dei relativi criteri e modalità, nonchè le convenzioni con altri Enti, per l'assunzione di attività interessanti lo sviluppo.

Il Consiglio delibera inoltre:

sugli atti e contratti con cui si assumono spese per un importo superiore ai 20 milioni, restando sottoposti all'approvazione ministeriale quelli d'importo superiore ai 30 milioni;

sugli altri affari interessanti l'attività dell'Ente ad esso sottoposti dal presidente.

Gli atti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) sono approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Comitati esecutivi

Il Consiglio di amministrazione, con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può delegare a Comitati esecutivi determinati compiti, precisandone criteri, limiti e modalità. Non possono essere delegate le competenze riservate al Consiglio di amministrazione ai sensi del primo comma dell'art. 5. Ciascun Comitato deve essere composto: dal presidente dell'Ente e da otto consiglieri, di cui cinque scelti fra i consiglieri indicati alla lettera *a*) dell'art. 4 ed uno tra quelli indicati alle lettere *c*) e *d*).

Il Consiglio di amministrazione deve comunque procedere alla costituzione di un Comitato e non può costituirne più di due.

I membri dei Comitati durano in carica due anni e possono essere confermati.

Per la validità delle adunanze e per le votazioni si applicano le disposizioni dei commi V e VI del precedente art. 4.

Il presidente riferisce al Consiglio di amministrazione sulle deliberazioni adottate dai Comitati.

Art. 7.

Il Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I membri effettivi sono designati: uno, con la qualifica non inferiore a quella di ispettore generale e con funzioni di presidente, dal Ministro per il tesoro e due dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra funzionari della carriera direttiva.

I membri supplenti sono, rispettivamente, designati dagli stessi Ministri.

Il Collegio sindacale dell'Etfas è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Tre dei membri effettivi ed i supplenti sono designati a norma dei commi precedenti e due sono designati, rispettivamente, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e dall'Assessore regionale per le finanze.

Il Collegio sindacale dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere confermati. Assiste alle sedute degli organi collegiali dell'Ente e comunica le osservazioni ed i rilievi al presidente dell'Ente.

Il Collegio sindacale trasmette, almeno ogni sei mesi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente controllato.

Art. 8.

Il direttore generale

Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione del presidente, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo e ne controfirma i verbali. Dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente adeguandoli alle esigenze interne di funzionalità, nel rispetto del regolamento organico e di quelli di amministrazione e regola la migliore utilizzazione del personale. Controfirma i contratti e gli atti che comportano impegno di spesa. Risponde dell'andamento del servizio al presidente. Esercita inoltre le funzioni ad esso delegate dal presidente.

Art. 9.

Incompatibilità

Il presidente ed i consiglieri non possono svolgere attività per conto di società, di aziende ed imprese, comunque costituite, che, anche operando al di fuori della circoscrizione territoriale dell'Ente, effettuino forniture di beni e prestazioni di servizi all'Ente stesso.

Art. 10.

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Sono comunicati, per l'approvazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il bilancio preventivo entro il mese di settembre, ed il conto consuntivo entro il mese di aprile.

Le deliberazioni che comportano variazioni di bilancio devono essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non appena adottate.

Art. 11.

Disposizioni finali e transitorie

Si applicano agli Enti di sviluppo di cui al precedente art. 1 le disposizioni recate dall'art. 12 del decreto in pari data istitutivo degli enti di sviluppo per le Marche e per l'Umbria.

Restano in vigore, per quanto non contrastanti, le disposizioni dei decreti istitutivi e delle leggi sugli Enti elencati all'art. 1 del presente decreto.

Gli attuali Consigli di amministrazione rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi Consigli, effettuata a norma dell'art. 4, la quale avrà luogo entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso termine si provvederà alla nomina dei presidenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano completato il periodo di durata in carica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI — TREMELLONI — COLOMBO — MANCINI — DELLE FAVE — MARIOTTI — PASTORE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1966.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Ischia bianco », « Ischia rosso » e « Ischia bianco superiore » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Ischia », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura della Campania;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Ischia bianco », « Ischia rosso » e « Ischia bianco superiore », formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1965, n. 136;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta del disciplinare sopracitato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Sono riconosciute le denominazioni di origine controllata « Ischia bianco », « Ischia rosso » e « Ischia bianco superiore » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tali denominazioni sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1966

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1966
Registro n. 6 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 157

Disciplinare di produzione dei vini « Ischia bianco », « Ischia rosso » e « Ischia bianco superiore »

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata « Ischia bianco », « Ischia rosso » e « Ischia bianco superiore » sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Ischia bianco » deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Forastera 65 % circa;
Biancolella 20 % circa;
altri vitigni 15 % circa.

Il vino « Ischia rosso » deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Guarnaccia 50 % circa;
Piedirosso (Per'e Palummo) 40 % circa;
Barbera 10 % circa.

Le uve di cui ai precedenti comma devono essere prodotte nel territorio dell'isola di Ischia.

Il vino « Ischia bianco superiore » deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Forastera 50 % circa;
Biancolella 40 % circa;
San Lunardo 10 % circa.

Le uve che concorrono alla produzione del vino « Ischia bianco superiore » devono essere ottenute nei seguenti Comuni, limitatamente alle località indicate a fianco di ciascuno di essi:

comune di Forio: Calisirto, Spadaro, Pennanova, Monte, Corbaro, Pannocchia, Piellero, Mortola, Bocca, Cimento-rosso, Cuotto, Montecorvo, Calitto, Panza, Costa, Citrunia, Scannella, Pilara, Fumarie;

comune di Lacco Ameno: Pannella, Cetrangola, Sant'Aniello, Fango;

comune di Serrara Fontana: Succhivo, Ciglio, Mortofa, Rufano, Madonnella, Coatro, Latierno, Iesca, Fasano, Pantano, Calimera, Noia, Parrocchia, Aito, Migliaccio, Casale, Posteca, Rio, Casapane;

comune di Barano: Montevetto, Candiano, Buonopane, Felice, Terzano, Sparaino, Cannola, Buttavento, Testaccio, Bosco dei Conti, Fiaiano, Chiummano, Schiappone, San Pancrazio;

comune di Ischia: Piano Liquori, Grotta di Terra, Pignatiello, Torri;

comune di Casamicciola Terme: Acqua Piccola, Campomanno, Fasaniello, Chianetelle, Maio.

Art. 3.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Ischia bianco », « Ischia rosso » e « Ischia bianco superiore » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, le relative caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole esposizione, derivati da rocce di origine vulcanica, sciolti, ben provvisti di scheletro, con notevole contenuto di pomice, quasi privi di carbonato di calcio, non molto dotati o scarsi di sostanza organica, abbastanza ricchi di anidride fosforica e potassio.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nell'Isola, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Ischia bianco » e « Ischia rosso » non deve essere superiore a quintali 100 per ettaro di vigneto a coltura specializzata; per la produzione del vino « Ischia bianco superiore » detta resa massima non deve essere superiore a quintali 80.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve.

La resa massima dell'uva in vino per la produzione dei vini « Ischia bianco » e « Ischia rosso » non deve essere superiore al 72 %; mentre quella per la produzione del vino « Ischia bianco superiore » non deve essere superiore al 70 %.

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito territoriale dell'Isola di Ischia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Ischia bianco » « Ischia rosso » e « Ischia bianco superiore » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale, rispettivamente, di gradi 10,5, 11 e 11,5.

La vinificazione del vino « Ischia bianco » deve essere normalmente eseguita in bianco, quella del vino « Ischia rosso » deve essere a macerazione parziale.

Per la produzione del vino « Ischia bianco superiore » la fermentazione può anche avvenire in presenza delle vinacce per un periodo di circa 48 ore e può essere praticata la eventuale rifermentazione con uve leggermente appassite.

Le eventuali correzioni devono essere effettuate esclusivamente con mosti o vini derivati da uve prodotte nell'Isola.

Art. 5.

I vini, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

1) « Ischia bianco »:
limpidezza: brillante;
coloro: paglierino o tendente al dorato;
odore: vinoso, delicato e gradevole;
sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11;
acidità totale: dal 5 al 6 per mille;
estratto secco: da 19 a 21 grammi per litro;
ceneri: da 2 a 2,40 per mille;

2) « Ischia rosso »:
limpidezza: brillante;
colore: rubino più o meno intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5;
acidità totale: dal 5 al 6,50 per mille;
estratto secco: da 22 a 25 grammi per litro;
ceneri: da 2,50 a 3 per mille;

3) « Ischia bianco superiore »:
colore: paglierino o leggermente tendente al dorato;
odore: profumo gradevole tendente all'aromatico;
sapore: caratteristico, armonico, secco;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
acidità totale: da 4,5 a 5,5 per mille;
estratto secco: da 19 a 22 grammi per litro;
ceneri: da 2,20 a 3 per mille.

Art. 6.

Alle denominazioni di origine controllata « Ischia bianco », « Ischia rosso » e « Ischia bianco superiore » è vietata l'aggiunta di qualsiasi altra aggettivazione o sottospecificazione geografica o di vitigno.

Art. 7.

Entro dieci annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, i vitigni — che nel precedente art. 2 sono ammessi con le loro uve, per circa il 15 %, nella composizione del vino « Ischia bianco » — devono essere sostituiti con vitigni Forastera e Biancolella in parti pressochè uguali.

Entro cinque annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, il vitigno San Lunardo — che nel precedente art. 2 è ammesso con le sue uve, per circa il 10 %, nella composizione del vino « Ischia bianco superiore » — deve essere interamente sostituito con il vitigno Biancolella.

Allo scadere dei suddetti periodi di tolleranza, saranno cancellati d'ufficio dall'albo — di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — i vigneti per i quali i conduttori interessati non abbiano provveduto alla sostituzione dei vitigni, come prescritto nei precedenti comma, dandone comunicazione con lettera raccomandata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Napoli.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nei rispettivi albi.

Art. 8.

Per i vini « Ischia bianco », « Ischia rosso » e « Ischia bianco superiore », confezionati in recipienti di capacità non superiori a cinque litri, già in commercio alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, è concesso un periodo di sei mesi dalla predetta data, ai fini dello smaltimento.

Per il prodotto sfuso, il periodo di cui sopra è ridotto a tre mesi.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con le denominazioni di origine controllata « Ischia bianco », « Ischia rosso » e « Ischia bianco superiore », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

(3907)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1966.

Sostituzione di un membro supplente del Comitato interministeriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1966, n. 29, concernente la composizione del Comitato interministeriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433;

Considerata la necessità di sostituire un membro supplente del predetto Comitato su richiesta del Ministero delle finanze;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 6 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1966, n. 29, il dott. Angelo Zeuli, direttore di seconda classe dogane del Ministero delle finanze, è nominato membro supplente del Comitato interministeriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, in sostituzione del dott. Giosuè Fazio, direttore di prima classe dogane del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1966

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1966
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 221

(3822)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1966.

Sostituzione di due membri della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1948, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Parma;

Viste le note n. 2500 del 31 gennaio 1963 e n. 9334 del 22 luglio 1965, con le quali l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Parma, comunica che la locale Unione industriali ha designato a proprio rappresentante il dott. Antonio Erenda in sostituzione del dott. Luigi Orlandini, e che la Camera sindacale del lavoro (U.I.L.) ha designato a proprio rappresentante il sig. Pietro Gentilini in sostituzione del cav. Ruggero Caggiati;

Decreta:

Il dott. Anonio Erenda ed il sig. Pietro Gentilini sono chiamati a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Parma, in sostituzione, rispettivamente, del dottor Luigi Orlandini e del cav. Ruggero Caggiati.

Roma, addì 22 marzo 1966

Il Ministro: BOSCO

(3702)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1966.

Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 11 giugno 1962, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Collegio ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, è composto dai seguenti membri:

Guasco dott. Ottavio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Banchini dott. Genesio, designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma;

Ghidini Aldo, designato dal comune di Parma;

I membri del Collegio durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(3916)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 30 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 5 maggio 1966, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere nel periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1966 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di maggio 1966 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentomiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 26 maggio 1966.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1966
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 18

(4067)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di lavoro « A.C.L.I. - S. Giuseppe », con sede in Mesoraca (Catanzaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 aprile 1966, il rag. Vincenzo Cassadonte viene nominato liquidatore della Società cooperativa di lavoro « A.C.L.I. - S. Giuseppe », con sede in Mesoraca (Catanzaro), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 6 maggio 1965, in sostituzione del dott. Domenico Spiniello, dimissionario.

(3832)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Approvazione del regolamento della Scuola per puericultrici presso l'Istituto « Ugo Frizzoni » di Bergamo

Con decreto n. 300.16.1516, in data 26 marzo 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il regolamento della Scuola per puericultrici con sede presso l'Istituto « Ugo Frizzoni » per bambini lattanti e slattati di Bergamo.

(3780)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto commerciale » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Diritto commerciale » alla cui copertura le Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4049)

Vacanza della cattedra di « Fisica superiore » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova è vacante la cattedra di « Fisica superiore », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4050)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° febbraio 1966-28 febbraio 1966, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° febbraio 1966 al 6 febbraio 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	3.063	zero	2.602	zero	2.046
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.377	zero	zero
10.02	Segala	601	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	15.070	zero	16.373	zero	11.417
11.01-B	Farina di frumento segalato	15.070	zero	16.373	zero	11.417
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	8.708	zero	11.490	zero	6.952
	— di grano duro	41.200	21.825	32.766	16.321	36.340

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 7 febbraio 1966 al 13 febbraio 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	3.063	zero	2.602	zero	2.046
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.377	zero	zero
10.02	Segala	601	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	15.070	zero	16.373	zero	11.417
11.01-B	Farina di frumento segalato	15.070	zero	16.373	zero	11.417
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	8.708	zero	11.490	zero	6.952
	— di grano duro	41.200	21.825	32.766	16.321	36.340

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 14 febbraio 1966 al 20 febbraio 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	3.063	zero	2.070	zero	2.046
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	12.595	zero	zero
10.02	Segala	601	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	15.783	zero	16.373	zero	11.417
11.01-B	Farina di frumento segalato	15.783	zero	16.373	zero	11.417
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	9.420	zero	11.490	zero	6.952
	— di grano duro	41.200	21.825	32.766	16.321	36.340

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 21 febbraio 1966 al 27 febbraio 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato .	3.063	zero	2.070	zero	2.046
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	12.595	zero	zero
10.02	Segala	1.263	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . .	15.783	zero	16.373	zero	11.417
11.01-B	Farina di frumento segalato . . .	15.783	zero	16.373	zero	11.417
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	9.420	zero	11.490	zero	6.952
	— di grano duro	41.200	21.825	32.766	16.321	36.340

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi il 28 febbraio 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	3.063	zero	2.070	zero	2.046
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.756	zero	zero
10.02	Segala	1.851	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	15.783	zero	16.373	zero	11.417
11.01-B	Farina di frumento segalato	15.783	zero	16.373	zero	11.417
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	9.420	zero	11.490	zero	6.952
	— di grano duro	41.200	21.825	32.766	15.462	35.846

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:
— Paesi terzi
— Stati membri della C.E.E con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi.

Aliquote dei prelievi **applicabili per il periodo** 1° febbraio 1966-28 febbraio 1966, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D. D. 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D. D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(In lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 1-2-1966		Giorno 2-2-1966		Giorno 3-2-1966		Giorno 4-2-1966		Giorni 5/7-2-1966		Giorno 8-2-1966		Giorno 9-2-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032
ex 10.01	Grano duro	48.319	47.632	48.319	47.632	48.319	47.632	47.850	47.163	47.850	47.163	47.850	47.163	47.850	47.163
10.02	Segala	16.513	15.826	16.513	15.826	16.513	15.826	16.513	15.826	15.919	15.232	15.919	15.232	15.919	15.232
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	2.144	1.457	2.144	1.457	2.144	1.457	2.144	1.457	2.144	1.457	2.144	1.457	2.144	1.457
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali..	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726
11.01-B	Farina di frumento segalato	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726
ex 11.01-C	Farina di segala	31.475	25.225	31.475	25.225	31.475	25.225	31.475	25.225	30.644	24.394	30.644	24.394	30.644	24.394
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:														
	— di grano tenero . .	54.395	48.145	54.395	48.145	54.395	48.145	54.395	48.145	54.395	48.145	54.395	48.145	54.395	48.145
	— di grano duro	80.862	74.612	80.375	74.125	80.375	74.125	80.375	74.125	80.375	74.125	80.375	74.125	80.375	74.125

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 10-2 1966		Giorno 11-2-1966		Giorni 12/14-2-1966		Giorno 15-2-1966		Giorno 16-2-1966		Giorno 17-2-1966		Giorno 18-2-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032
ex 10.01	Grano duro	47.225	46.538	47.225	46.538	47.225	46.538	47.225	46.538	47.694	47.007	47.694	47.007	47.694	47.007
10.02	Segala	15.919	15.232	15.419	14.732	15.419	14.732	15.419	14.732	15.419	14.732	20.419	19.732	20.419	19.732
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	625	zero	625	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	2.144	1.457	2.144	1.457	2.144	1.457	2.144	1.457	2.613	1.926	2.613	1.926	2.613	1.926
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726
11.01-B	Farina di frumento segalato	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726
ex 11.01-C	Farina di segala	30.644	24.394	29.944	23.694	29.944	23.694	29.944	23.694	29.944	23.694	36.944	30.694	36.944	30.694
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:														
	— di grano tenero	54.395	48.145	54.395	48.145	54.395	48.145	54.395	48.145	54.395	48.145	54.395	48.145	54.395	48.145
	— di grano duro	79.162	72.912	79.162	72.912	79.650	73.400	79.650	73.400	79.650	73.400	79.650	73.400	79.650	73.400

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni 19/21-2-1966		Giorno 22-2-1966		Giorno 23-2-1966		Giorno 24-2-1966		Giorno 25-2-1966		Giorni 26/28-2-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032
ex 10.01	Grano duro	47.694	47.007	47.694	47.007	47.694	47.007	47.694	47.007	47.694	47.007	47.694	47.007
10.02	Segala	20.419	19.732	20.419	19.732	20.419	19.732	20.888	20.201	20.888	20.201	17.106	16.419
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	625	zero	625	zero	625	zero	625	zero	625	zero	1.094	407
ex 10.07-B	Sorgo e durra	2.613	1.926	2.613	1.926	2.613	1.926	2.613	1.926	2.081	1.394	3.300	2.613
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726
11.01-B	Farina di frumento segalato	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726	56.976	50.726
ex 11.01-C	Farina di segala	36.944	30.694	36.944	30.694	36.944	30.694	37.600	31.350	37.600	31.350	32.306	26.056
ex 11.02-A-I	Semole e semplini:												
	— di grano tenero	54.395	48.145	54.395	48.145	54.395	48.145	54.395	48.145	54.395	48.145	54.395	48.145
	— di grano duro	79.650	73.400	79.650	73.400	79.650	73.400	79.650	73.400	80.375	74.125	80.375	74.125

(2458)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a trecento posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che nella qualifica iniziale nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza operatore tecnico aggiunto sono stati messi a concorso duecentocinquanta posti con decreto ministeriale 4 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1963, registro n. 21 Finanze, foglio n. 65 e che in seguito all'esercizio della facoltà prevista dall'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, il numero dei posti da coprire viene elevato a trecento;

Considerato che sui duecentocinquanta posti restanti, secondo l'organico fissato dalla legge 19 luglio 1962, n. 959, grava la riserva dei due terzi a favore del personale indicato agli articoli 21 e 23 della legge stessa;

Visto l'art. 2 della legge 15 giugno 1965, n. 703, con il quale l'organico del ruolo di cui trattasi è stato aumentato di cento posti;

Considerato che su tale aliquota di posti grava la riserva di un terzo a favore del personale di cui agli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trecento posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza.

Centottantatre dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi

alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite masimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *B*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.
Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e la prova pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perntorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.
Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art .6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della

autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione

del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigonieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lett. *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

z) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 8) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 29, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte, della prova orale e di quelle pratiche, si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di due pratiche in base al programma indicato nell'allegato A.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale e quelle pratiche avranno luogo soltanto in a Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale e quelle pratiche saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, quella orale e quelle pratiche, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Prova orale e pratiche

Alla prova orale ed a quelle pratiche del concorso indetto col presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e in quelle pratiche i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e della media dei voti ottenuti in quelle pratiche.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 12.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1966
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 354

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a trecento posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza (parte seconda).

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di due prove pratiche in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Componimento italiano.

Parte seconda:
Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
Nozioni sulla Costituzione italiana.
Storia d'Italia dal 1815 (elementi).
Geografia d'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi).
Ordinamento degli archivi.
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Nozioni elementari di statistica.

PROVE PRATICHE

Saggio di dattilografia.
Prova sull'uso delle macchine calcolatrici.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a trecento posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza del precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . li . . . . . 19. .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (6) . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle FF.AA. cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato e invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2731)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a sette posti di ecologo aggiunto in prova nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, concernente la riorganizzazione dei servizi del Ministero;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche in relazione alle esigenze dei servizi stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a sette posti di ecologo aggiunto in prova nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in fisica o in matematica o in scienze naturali o in scienze agrarie;

b) non aver superato il 32° anno di età o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) aver sempre tenuto buona condotta.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini, deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La data della prova scritta verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto in quella pratica e del voto conseguito nella prova orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli orfani di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano

far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari (che per i combattenti dell'ultima guerra dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948) oppure il duplicato del foglio matricolare mod. 104 o 106 rilasciato dal distretto militare, in originale o in copia debitamente autenticata;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altra eventuale decorrenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al

servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, numero 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, numero 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1966

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1966
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 248

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

Ecologia agraria: I principi dell'ecologia agraria - Studio dell'ambiente fisico: clima e suolo in relazione al rendimento delle piante agrarie - Divisione del ciclo vegetativo delle piante in sottoperiodi - Equivalenti motocronologici e metodi per la loro determinazione - Fenologia, periodi critici e periodi di attesa - Assi climatici e zone fisiografiche - La serie dei suoli - Le prove geografiche - L'analisi differenziale dei rendimenti. *Climatologia*: Leggi dei gas e loro applicazioni all'atmosfera terrestre - Leggi delle radiazioni con particolare riguardo alle radiazioni solari e terrestri - Costituzione dell'atmosfera - Venti - Temperatura dell'aria: sue variazioni al livello del suolo e in quota - L'acqua nella atmosfera terrestre - Evaporazione e condensazione - Nubi - Precipitazioni - Temporali ed elettricità atmosferica - Elaborazione dei dati meteorologici.

PROVA PRATICA

Uso degli strumenti meteorologici - Loro campionamento e controllo degli strumenti - Correzioni varie da portare ai valori osservati.

PROVA ORALE

Le materie della prova scritta.

Difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche.

Roma, addì 27 gennaio 1966

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2797)

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1965.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1965, registro n. 22 Difesa-Aeronautica, foglio n. 361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 10 settembre 1965, con il quale è stato indetto un concorso per esami a otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per il concorso per esami a otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1965, è costituita come appresso:

Presidente:

De Majo dott. Arturo, ispettore generale.

Membri:

Migliorati prof.ssa Lidia, ordinaria di ragioneria;

Mileto prof. Nicola, ordinario di materie giuridiche ed economiche;

Trapani dott. Giovanni, direttore di divisione;

Pitzolu dott. Mario, direttore di divisione.

Segretario:

Scartozzi dott. Mauro, consigliere di 2ª classe.

La Commissione esaminatrice ha facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 700.000 (settecentomila), graverà sul capitolo 1034 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1966
Registro n. 6 Difesa-Aeronautica, foglio n. 253

(3603)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria.

Le prove scritte del concorso per esami a otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione aeronautica, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 10 settembre 1965, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 13, 14 e 15 giugno 1966, con inizio delle singole prove alle ore 8 di ciascun giorno.

(3604)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1712 dell'8 ottobre 1965 ed il relativo decreto n. 190 dell'11 ottobre 1965, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per l'assegnazione dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Bolzano;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1713 dell'8 ottobre 1965 e n. 314 del 4 marzo 1966 ed i relativi decreti n. 191 dell'11 ottobre 1965 e n. 40 dell'8 marzo 1966, con cui sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso stesso;

Vista la nota del comune di Castelbello-Ciardes, con la quale si comunica che il dott. Friedrich Voegele ha rinunciato al posto;

Viste le domande dei candidati che seguono il vincitore nella graduatoria nonchè le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 27 luglio 1961, n. 5;

Visti gli articoli 4 numeri 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione n. 622 del 7 aprile 1966;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Sullmann è dichiarato vincitore della condotta comunale di Castelbello-Ciardes.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Trento, addì 12 aprile 1966

Il Presidente: DALVIT

(3793)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5447 in data 7 ottobre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso bandito con decreto n. 3738 del 10 giugno 1964 per sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 22 ottobre 1965;

Visto il proprio decreto n. 5448 del 7 ottobre 1965, con il quale vennero dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche di: Sueglio, Vestreno, Introzzo, Tremenico - Olgiate Comasco - Varenna, Perledo - Capiago Intimiano, Senna Comasco - Albiolo, Cagno, Rodero, Valmorea - Cabiate;

Atteso che le candidate Zeggio Lina e Furletti Anna Maria hanno rinunciato all'assegnazione delle condotte di Albiolo, Cagno, Rodero, Valmorea e di Cabiate;

Interpellate le candidate in ordine di graduatoria, secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso e viste le rinunce di alcune di esse alla nomina alle sedi assegnate;

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sanitarie ed il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

Santini Armanda: condotta ostetrica consorziale di Albiolo, Cagno, Rodero e Valmorea;

Baisi Nella: condotta ostetrica di Cabiate.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 22 aprile 1966

Il medico provinciale: LUPI

(3791)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 16 marzo 1966, n. 2.

Provvedimenti riguardanti gli insegnanti delle scuole sussidiarie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 14 *del* 18 *marzo* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1963-64 gli insegnanti già incaricati presso le scuole elementari sussidiarie durante l'anno scolastico precedente ed autorizzati in linea provvisoria dai provveditori agli studi ai sensi della circolare assessoriale n. 380 dell'8 gennaio 1964 beneficano, ai fini giuridici, del riconoscimento dell'intero anno di servizio, alla stessa stregua degli altri insegnanti di scuole sussidiarie cui è stata conferita la conferma dell'incarico sino al 30 settembre 1964, semprechè abbiano prestato comunque servizio fino alla data di soppressione della scuola.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 marzo 1966

CONIGLIO

SAMMARCO

(2969)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C